STATUTO
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
Art. 1) È costituita una Associazione, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (e successive modifiche e/o integrazioni), denominata:
"**ASSOCIAZIONE PROGETTISTI EUROPEI**"
L'Associazione potrà anche essere identificata con la sigla:

"**APEUR**"
Art. 2) L'Associazione ha sede nel **Comune di Roma (RM)** alla via Boezio n. 4/C.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie e sedi operative.

Art. 3) L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere lo sviluppo della professione di progettista europeo per operatori del settore pubblico e privato. A tal fine, l'Associazione:
– promuove, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottando un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo (D.Lgs 206/2005), vigila sulla condotta professionale degli associati e stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice;

– promuove forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo (D.Lgs 206/2005), nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti;

– promuove e aderisce al principio che la qualificazione della prestazione professionale si basi sulla conformità della medesima a norme tecniche "UNI ISO", "UNI EN ISO", "UNI EN" e "UNI", di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010;

– collabora all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa all'attività del progettista europeo definendo i diversi profili di applicazione e gli indicatori di competenza EQF richiesti;

– al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, rilascia ai propri iscritti, previa la necessaria verifica, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui sopra; e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI;

– fornisce supporto e collaborazione a pubblicazioni e manifestazioni divulgative relative alla professione del progettista europeo.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 4) Il patrimonio è costituito:
1. **a)** dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. **b)** da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. **c)** da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. **a)** dalle quote associative;
2. **b)** dai proventi delle attività organizzate e svolte dall'Associazione;
3. **c)** da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo patrimoniale.

Art. 5) L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio. Detto bilancio resterà depositato presso la sede dell'Associazione e sarà liberamente consultabile dagli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà approvarlo.
E' fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione.

ASSOCIATI
Art. 6) Sono associati le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
I soci attivi sono rappresentati dai professionisti italiani autorizzati ad avvalersi della qualificazione professionale di progettista europeo avendo superato un esame di idoneità per l'accesso alla presente associazione.

I candidati potranno accedere all'esame di ammissione, avendo completato la formazione di I livello e di II livello ovvero documentando il possesso di idonee competenze, presso i seguenti centri di formazione:

1. a) Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Federico II di Napoli;
2. b) sede di rappresentanza italiana del CEERNT di Bruxelles;
3. c) altre strutture individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, gli aspiranti associati devono preventivamente accettare il presente statuto (ivi inclusa la clausola arbitrale) nonchè eventuali regolamenti successivamente adottati dal Consiglio di Amministrazione.

I soci sostenitori sono rappresentati da persone, associazioni, Istituti o Enti pubblici e privati che per ragioni culturali, sociali, giuridiche, economiche e umanitarie intendano contribuire all'affermazione e allo sviluppo delle attività dell'associazione e della professione di progettista europeo.

I soci onorari sono rappresentati da persone fisiche, non necessariamente progettisti europei, che a seguito del proprio operato abbiano reso tangibile contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione.

Tra essi, anche i professionisti del mondo della progettazione europea che al termine della propria attività professionale si configurino come esempio di etica professionale, attività scientifica e riscontri sociali e umanitari a seguito della propria carriera.

La qualità di associato è intrasmissibile.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7) Gli associati hanno diritto di frequentare i locali sociali e di ottenere una riduzione sui compensi richiesti dall'Associazione per le attività da essa organizzate e/o svolte.
Gli associati hanno l'obbligo di concorrere all'organizzazione delle attività dell'Associazione e di promuoverle presso i terzi.

Art. 8) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione; l'indegnità verrà sancita dalla Assemblea degli associati.
E' causa di indegnità l'adozione di un comportamento reiterato e non episodico, che si ponga in antitesi con il perseguimento delle finalità dell'Associazione o sia illegittimamente teso a turbare l'ordinato svolgimento della vita associativa.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

AMMINISTRAZIONE
Art. 9) L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a sette membri eletti dall'Assemblea degli associati.
L'organo amministrativo dura in carica per il periodo di volta in volta stabilito in sede di nomina, anche a tempo indeterminato, fino a dimissioni o a revoca, anche senza giusta causa.

Un componente del Consiglio di amministrazione cesserà automaticamente dalla carica qualora:

1. a) non sia più socio dell'associazione;
2. b) sia assente ingiustificato a più di tre riunioni consecutive del medesimo organismo;
3. c) sia rimosso a seguito di delibera assunta da tutti gli altri membri del Consiglio dell'associazione o in virtù di una delibera votata da almeno i due terzi degli associati.

In caso di dimissioni, decesso o revoca di un consigliere il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. In caso di dimissioni o decesso di tutti i consiglieri, l'Assemblea è convocata senza indugio dall'associato più anziano d'età.

Art. 10) Gli associati eleggono il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere; in mancanza di tali nomine, provvederà il Consiglio.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere assegnato un emolumento annuo, con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 11) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede alla compilazione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, è obbligatoria per tutti gli associati.
Il Consiglio di amministrazione ha il potere di decidere in tutte le materie designate, a condizione che la maggioranza dei membri siano presenti e concordino l'azione da adottare. Con il termine "presenti" si intendono coloro che partecipino in collegamento telematico che consenta partecipazione interattiva.

Il Consiglio di amministrazione avrà il potere di agire in nome e per conto dell'Associazione conformemente a quanto disposto dal presente Statuto. In particolare può:

1. a) convocare e disciplinare riunioni e atti;
2. b) nominare consulenti, proporre amministratori o sotto-comitati per eventuali incarichi o per il conseguimento di obiettivi stabiliti. Tali nomine potranno cessare in qualsiasi momento e i consulenti nominati dovranno attenersi allo specifico incarico formalizzato.

Art. 13) Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il Segretario-Tesoriere ha il potere di gestire i conti correnti ed i rapporti bancari e deve rendere conto della stessa gestione al Consiglio di amministrazione, secondo le modalità ed i tempi da quest'ultimo stabiliti.

ASSEMBLEE
Art. 14) Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata di almeno un decimo degli associati.
Il Consiglio può convocare l'Assemblea ogni qual volta lo ritenga opportuno o necessario.

L'assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori della sede legale.

La convocazione dell'assemblea dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica di tutti i soci attivi comunicato all'Associazione, almeno venti giorni prima della data dell'assemblea.

In alternativa, l'Assemblea può essere convocata con lettera raccomandata A/R spedita almeno otto giorni prima, con avviso consegnato a mano almeno tre giorni prima, con telegramma, telefax, messaggio SMS ad ogni associato, ai recapiti da questi indicati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 15) L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi generali della Associazione, sulla nomina e sulla revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione, sul Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, sulle modifiche dello Statuto, sulla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto.
Art. 16) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Art. 17) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da un altro membro del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, da persona designata dall'assemblea.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea stessa.

Delle riunioni dell'Assemblea verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, eventualmente, dagli scrutatori. Il libro dei verbali delle assemblee è liberamente consultabile da tutti gli associati.

Art. 18) L'Assemblea potrà deliberare nel corso di una riunione regolarmente convocata, alla quale sia presente il quorum, costituito in prima convocazione da almeno la metà dei soci attivi e in seconda convocazione da almeno cinque membri votanti e tre membri del Consiglio di amministrazione. Per il computo del quorum vengono considerate come presenze votanti le deleghe pervenute al Consiglio di amministrazione almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. Il quorum viene verificato entro trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio dell'assemblea e ogni volta che lo chiederà la maggioranza assoluta dei presenti.
La riunione viene annullata in mancanza del quorum.

Il Presidente ha diritto a un voto supplementare in caso di parità di voti. I membri del Consiglio di amministrazione hanno diritto a un voto ciascuno.

Ogni decisione sarà adottata a maggioranza, salvo la necessità di maggioranza dei due terzi, ove specificato.

Art. 19) L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 30 (trenta) aprile il Consiglio di Amministrazione sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 (trentuno) dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 3 e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ESAME DEI PROFESSIONISTI PROGETTISTI EUROPEI
Art. 20) Le Commissioni nazionali per l'esame di ammissione dei candidati sono composte da almeno tre membri esperti (massimo cinque). Questi vengono proposti formalmente dagli Enti pubblici e/o privati sostenitori e dagli Istituti di formazione in Progettazione europea appositamente interpellati.
Il Consiglio di amministrazione seleziona successivamente i titolari delle Commissioni, anche a seguito di segnalazione delle Delegazioni regionali, in riferimento a criteri curriculari.

Lo stesso Consiglio di amministrazione fissa definitivamente la composizione delle Commissioni, redigendo apposito verbale in cui vengono indicate anche le date e i luoghi delle prove.

SCIOGLIMENTO
Art. 21) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed in ordine alla devoluzione del patrimonio.
In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche e/o integrazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

CONTROVERSIE
Art. 22) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati, ovvero tra questi e l'Associazione, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto o comunque inerente ai rapporti associativi, sarà deferita ad un Arbitro irrituale nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l'Associazione. Firmato: Francesco Amati, Raffaele Leonese, Maria Santoro, Gianluca Luise, Pagani Valter. Firma e sigillo del notaio.